

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento introdotto con ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], del Foro di Pescara - nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]; PEC [OMISSIS]) difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in [OMISSIS] - avverso la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina dell'Aquila n. 92/2018, resa in data 19 novembre 2018 e notificata a mezzo PEC in data 23 luglio 2019, con la quale veniva comminata la sanzione disciplinare dell'avvertimento, L'Avv. [RICORRENTE] non è comparso.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, regolarmente citato, nessuno è presente; Il Consigliere relatore avv. Biancamaria D'Agostino svolge la relazione.

Inteso il PG., il quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso per prescrizione.

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] veniva sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione: *“violazione dell’art. 5, nn. 1 e 2 del codice deontologico approvato dal CNF nella seduta del 17.04.97, come modificato con la delibera del CNF del 16.12.11, per aver posto in essere il seguente comportamento penalmente rilevante: delitto p.e p. dagli artt. 582 e 583 comma 1 nn. 1 e 2 c.p., perché percuoteva [AAA] attingendolo con una testata al volto e cagionandogli lesioni personali guaribili in complessivi giorni 84, quali frattura ossa nasali. Con l’aggravante per la riduzione permanente della funzione respiratoria per ostruzione della fossa nasale e dovuta alle percosse subite. In Francavilla al mare il 12/09/2003”*.

All’esito dell’udienza dibattimentale, il CDD - ritenuti sussistenti i fatti contestati e accertata la responsabilità dell’Avv. [RICORRENTE] per le violazioni di cui al capo di incolpazione - infliggeva all’iscritto in data 19.11.2018 la sanzione disciplinare dell’avvertimento, notificandola allo stesso a mezzo PEC in data 23 luglio 2019.

A sostegno della decisione, il CDD dell’Aquila evidenziava che le argomentazioni addotte dall’incolpato in merito all’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare non fossero meritevoli di accoglimento, poiché, trattandosi di fattispecie realizzatasi nel 2003, la stessa andava disciplinata dalla normativa vigente *ratione temporis* e, quindi, dal r.d.l. 1578/1933, con prescrizione quinquennale il cui termine nella specie decorreva dalla definizione del processo penale, ossia dalla sentenza della Corte di Appello dell’Aquila del 19 dicembre 2013.

Nel merito, il CDD riteneva sussistente la responsabilità dell’incolpato a seguito della colluttazione avvenuta in Francavilla a Mare il 12 settembre 2003, in quanto dalla documentazione in atti non appariva sussistente la scriminante della legittima difesa, emergendo piuttosto che se l’Avv. [RICORRENTE] si fosse allontanato, avrebbe potuto sottrarsi agevolmente alla colluttazione insorta con il [AAA].

Avverso la decisione, il ricorrente inoltrava tempestiva impugnazione con ricorso depositato in data 23 settembre 2019 a mezzo PEC presso il CDD dell’Aquila, deducendo i seguenti motivi di impugnazione: 1) *“Intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare sussistente secondo la previgente disciplina – RD 27.11.1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore)”*, evidenziando che i fatti oggetto del procedimento disciplinare risalivano al 2003 e, dunque, erano stati compiuti in pendenza della previgente legge professionale, che stabiliva all’art 51 un termine di prescrizione quinquennale, senza previsione di casi di interruzione e di sospensione. Sostiene il ricorrente che, pur ritenendo che in data 02.01.2007 - con la nota di comunicazione dell’apertura del procedimento disciplinare - si fosse interrotto il termine di prescrizione quinquennale con conseguente nuova prescrizione e nuovo termine e nuova data di maturata prescrizione al 2 gennaio 2012, in virtù della deliberata sospensione il nuovo termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere, in quanto nessuna norma allo stato legittimava

la sospensione a tempo indeterminato del procedimento disciplinare sino alla definizione del procedimento penale. Quindi, ritenendo che il termine di prescrizione quinquennale all'epoca previgente iniziasse a decorrere nuovamente il 2 gennaio 2007, allo scadere del quinto anno successivo, in assenza di qualsivoglia altro atto interruttivo connesso al procedimento disciplinare, la prescrizione doveva ritenersi maturata in data 2 gennaio 2012; 2) "*Prescrizione sussistente secondo la nuova disciplina – Legge n. 247/2012 e Reg. n. 2/2014 CNF*": a detta dell'Avv. [RICORRENTE], il termine di prescrizione sarebbe prescritto anche applicando la suddetta nuova disciplina, la quale stabilisce un termine di prescrizione della durata di sei anni che, pur potendo essere interrotto, non può essere prolungato di oltre un quarto, tipizzando le ipotesi della sospensione e specificando che essa non può superare complessivamente i due anni. A parere del ricorrente, applicando la disciplina richiamata, la sospensione per la pendenza del procedimento penale sarebbe durata sino al 02.01.2009 e, a partire da tale momento, sarebbe, poi, iniziato a decorrere il nuovo termine di prescrizione, secondo le previsioni dell'art. 56 L. 247/12 che – alla data della successiva comunicazione connessa al procedimento disciplinare ossia l'avviso all'incolpato ex art 15 reg 2/14 CNF notificato in data 10.02.2016, sarebbe ampiamente decorso. Conseguentemente, anche in questo caso la prescrizione sarebbe maturata. "Legittima difesa". Nel merito, il ricorrente ritiene non condivisibile la decisione del CDD, il quale, come il giudice penale, ha ritenuto che, se l'Avv. [RICORRENTE] si fosse allontanato, avrebbe potuto sottrarsi alla colluttazione insorta con il [AAA]. Ebbene, il ricorrente riferisce di essere stato afferrato dal collo e colpito con due testate dal suo antagonista, risultando, dunque, vani i suoi tentativi di sfuggire alla presa divincolandosi. In questo quadro, quindi, non gli sarebbe stato possibile né allontanarsi ed evitare lo scontro, né astenersi dal colpire il sig. [AAA] ma, invero, il pugno inferto al volto del [AAA] sarebbe stato necessario proprio per sottrarsi alla sua presa che lo bloccava. Quindi a detta del ricorrente, CDD non avrebbe preso debitamente in considerazione le specifiche circostanze della vicenda.

Il ricorrente conclude chiedendo la declaratoria di intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare ovvero il riconoscimento della scriminante della legittima difesa, con proscioglimento da ogni addebito in sede disciplinare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di prescrizione sollevate dal ricorrente nei primi due motivi di gravame, congiuntamente esaminati per evidente connessione tra gli stessi.

Il fatto oggetto del procedimento è stato commesso nel 2003, in relazione al medesimo è stata esercitata l'azione penale, con conseguente sospensione del giudizio disciplinare apertosi in data 02.01.2007, con conseguente interruzione del termine di prescrizione. sino alla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza penale della Corte d'Appello di L'Aquila, divenuta irrevocabile il 19.12.2013, in conformità al regime normativo all'epoca vigente,

Circa la natura dell'illecito oggetto del procedimento, al ricorrente veniva contestata la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro, in conseguenza alle percosse che egli aveva inflitto al sig. [AAA]: trattasi, dunque, di violazione di carattere istantaneo, che si è consumata nel momento stesso in cui si è realizzata la condotta; da ciò consegue che, ai fini della individuazione della prescrizione, rileva la disciplina vigente al momento del compimento della violazione.

Per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile, a fatti antecedenti, lo *jus superveniens* introdotto con l'art. 56, della legge n. 247 del 2012, entrata in vigore il 2 febbraio 2013 (cfr. Consiglio Nazionale, sentenza n. 230 del 29 novembre 2022). Il punto di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è e resta la commissione del fatto ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione, come sancito dalla Suprema Corte a SSUU e dalla giurisprudenza domestica: *“Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione”* (Corte di cassazione, SS.UU, sentenza n. 41988 del 30 dicembre 2021); *“Stante la fonte e la natura legale e non deontologica dell’istituto della prescrizione, il vecchio regime prescrizione resta applicabile alle sole condotte antecedenti l’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 (entrata in vigore il 2 febbraio 2013) seppur soggette a giudizio disciplinare in epoca successiva e per le medesime non potrà quindi essere fatto valere il computo prescrizione più favorevole di cui all’art. 56 L. 47/2012 alla cui previsione non è possibile dare applicazione retroattiva, secondo i principi generali in tema di sanzioni amministrative”* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 28 aprile 2021).

Pertanto, poiché il fatto è stato commesso il 12/09/2003, al caso di specie si applica la disciplina di cui all'art. 51 del R.D. n.1578/33, che stabiliva un termine di prescrizione della durata di cinque anni dal compimento del fatto o dalla sua cessazione. Ciò posto, sempre ai fini dell'individuazione del *dies a quo*, deve ulteriormente considerarsi che, in relazione alla fattispecie concreta, era stata, altresì, esercitata l'azione penale, ragion per cui il giudice della deontologia, contestualmente all'apertura del procedimento disciplinare nel 2007 – e quindi prima del compimento di 5 anni dalla condotta poi contestata - ne deliberò correttamente la sospensione sino alla definizione del procedimento penale, in applicazione dell'univoco orientamento giurisprudenziale - ribadito anche di recente ed applicabile proprio nelle fattispecie concrete in cui operi la previgente disciplina sulla prescrizione di cui all'art. 51 del RDL n. 1578

del 1933 - secondo cui: *“Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, che tuttavia costituisce un fatto esterno alla condotta sicché non comporta l’applicabilità della sopravvenuta disciplina prescrizioneale”*(Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 35461 del 19 novembre 2021); *“Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che ai sensi dell’art. 44, co. 1, del citato R.D.L. è obbligatorio) abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi del procedimento penale”* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 236)

Per quanto sopra esposto, può correttamente affermarsi che nel caso di specie il *dies a quo* ai fini della prescrizione coincide con la data del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, divenuta irrevocabile il 19.12.2013.

La disciplina vigente *ratione temporis* non tipizzava il novero degli atti aventi efficacia interruttiva, limitandosi a prevedere che il termine di prescrizione fosse suscettibile di interruzione e che al compimento di ogni atto interruttivo cominciasse a decorrere un nuovo termine quinquennale, tuttavia, la giurisprudenza è intervenuta per chiarire quali fossero gli atti ai quali riconoscere portata interruttiva del termine di prescrizione: *“Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 51 r.d.l. 1578/1933 (ratione tempore applicabile), è interrotto -ed inizia quindi a decorrere ex novo- dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare e dal compimento di altri atti propulsivi del procedimento (come la delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato), a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere disciplinarmente nei confronti del professionista”* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 61, in senso conforme, Cass. Civ. sez. Unite n. 21591 del 20.9.2013; Cass. Civ. sezioni Unite n. 12176 del 12.8.2001; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16.

Nel caso che ci occupa, tenuto conto che il procedimento disciplinare innanzi al COA è stato

aperto il 2.01.2007 ed è rimasto sospeso fino alla conclusione del processo penale in data 19.12.2013, constano i successivi atti aventi efficacia interruttiva:

- comunicazione di avvio della fase istruttoria preliminare ex art 15 reg 2/2014 CNF, effettuata il 10.02.2016;
- decisione del CDD, risalente al 19.11.2018;
- notifica del provvedimento impugnato 23.07.2019.

Gli atti richiamati sono sufficienti a determinare l'interruzione del termine di prescrizione ed il conseguente decorso di un nuovo termine quinquennale per ciascuno di essi; peraltro, applicandosi la previgente disciplina, la quale non tipizzava il novero degli atti interruttivi, ogni ulteriore atto propulsivo del procedimento compiuto, benché non risultante dalla documentazione messa a disposizione, ha validamente interrotto la prescrizione dell'azione disciplinare.

Alla luce di quanto innanzi, dunque, nel caso concreto risulta non consta essere maturata la prescrizione dell'illecito.

Nella seconda censura l'Avv. [RICORRENTE] afferma di aver agito per legittima difesa e, sulla scorta di tanto, ritiene non condivisibile la decisione impugnata nel merito, dal momento che il CDD avrebbe omesso di valutare le specifiche circostanze della vicenda.

La doglianza è destituita di fondamento e va respinta.

Poiché in sede disciplinare opera il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove acquisite, ne consegue che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in dipendenza degli esposti deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento; *“ Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria”* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 5 luglio 2023); *“Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da*

giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite”(Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 5200 del 21 febbraio 2019).

Nella specie, mentre le contestazioni addotte dal ricorrente sono estremamente generiche, con argomentazioni dunque inidonee a giustificare la riforma della decisione gravata, a seguito del riesame delle risultanze probatorie in atti, non appaiono sussistenti i presupposti per l'invocata scriminante della legittima difesa – come evidenziato dal CDD - risultando dalla documentazione in atti che la reciproca colluttazione avrebbe potuto essere agevolmente evitata, qualora il ricorrente avesse adottato un diverso comportamento, elusivo dello scontro e quindi più consono alla probità, dignità ed al decoro qualificanti la funzione che l'Avvocatura svolge e che deve informare non solo l'espletamento dell'attività forense, bensì anche la dimensione privata del professionista, ciò a salvaguardia della reputazione e dell'immagine dell'Avvocatura.

Il ricorso va pertanto respinto e confermata la decisione gravata.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37

Il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 gennaio 2024.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 7 maggio 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà